

**Determinazione del Responsabile del Servizio Parchi e Risorse forestali n. 11033 del 28/10/2009**

**ART. 7 COMMA 5 L.R. 10/2007 - APPROVAZIONE PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA TENUTA E LA CANCELLAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DAL REGISTRO REGIONALE.**

**Protocollo n. DPG/2009/13375 del 16/10/2009**

Richiamata la deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, n. 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera n. 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

Vista la L.R. 6 luglio 2007, n.10 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione" ed in particolare l'art.7 "registro dei materiali di base" comma 5 che prevede che il dirigente responsabile della struttura regionale competente in materia forestale, sentita la commissione regionale, disciplini le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro regionale;

Dato atto che:

- con determina del Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della costa n.5205 del 9 maggio 2008 è stato approvato, ai sensi dell'art.7, il Registro Regionale del materiale di base;
- con la stessa determina di cui sopra sono stati iscritti nel Registro Regionale, in applicazione dell'art. 7 comma 3 della L.R. n.10/07, n.191 "unità di ammissioni" di materiali di base "identificati alla fonte" e n.3 "unità di ammissione" di materiali di base "selezionati";
- con la stessa determina è stato approvato il cartogramma delle regioni e sub regioni di provenienza al quale riferirsi per l'individuazione del materiale di propagazione idoneo raccolto nei materiali di base ammessi all'iscrizione nel Registro Regionale;

Acquisito il parere favorevole, di cui all'art.7 comma 5 della Commissione Regionale di cui all'art.8 della L.R. n.10/2007, nella seduta del 5 ottobre 2009, sul documento che disciplina le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal registro regionale;

Richiamate le deliberazioni della Giunta Regionale n.1057 del 24 luglio 2006, n.1663 del 27 novembre 2006 e n.1173 del 27/07/2009;

Attestata la regolarità amministrativa;

D E T E R M I N A

per quanto esposto in premessa

1. di approvare le procedure per l'iscrizione, la tenuta e la cancellazione dei materiali di base dal Registro regionale Allegato A al presente atto quale parte integrante;
2. di pubblicare la presente determina sul B.U.R. della Regione Emilia-Romagna.

Enzo Valbonesi

## **ALLEGATO A**

# **PROCEDURE PER L'ISCRIZIONE, LA TENUTA E LA CANCELLAZIONE DEI MATERIALI DI BASE DAL REGISTRO REGIONALE (ART. 7 COMMA 5 L.R. N. 10/2007)**

### **AMBITO DI APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE**

Le procedure, ai sensi dell'art. 7 comma 5 della L.R. 6 Luglio 2007 n.10 "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione", si applicano al Registro Regionale dei materiali di base della Regione Emilia-Romagna approvato, in via provvisoria, con Determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 5205 del 9 maggio 2008.

### **ISCRIZIONE AL REGISTRO**

I seguenti soggetti possono presentare richiesta di iscrizione dei materiali di base al Registro Regionale:

- il Corpo Forestale dello Stato;
- i vivaisti in possesso, ai sensi del D.Lgs. n. 214/2005, dell'autorizzazione fitosanitaria alla produzione di piante forestali;
- gli enti locali ciascuno per il territorio di propria competenza;
- i soggetti gestori di aree protette regionali e dei siti di Rete Natura 2000, ciascuno per il territorio di propria competenza;
- i proprietari di popolamenti boschivi che abbiano le caratteristiche definite dalla normativa vigente e dalla metodologia per l'identificazione dei materiali di base della Regione Emilia-Romagna approvata contestualmente alla istituzione del registro regionale dei materiali di base con Determina n. 5205/2008.

La domanda di iscrizione deve essere presentata al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna di via dei Mille n.21 40121 Bologna, competente alla Tenuta del Registro Regionale e alla stessa deve essere allegata la scheda di descrizione del

materiale di base da iscrivere completa delle schede di individuazione dei popolamenti per ogni specie e di idonea cartografia secondo i modelli approvati con Determina n.5205/2008.

La domanda di iscrizione può essere presentata durante tutto il corso dell'anno.

#### **ISTRUTTORIA PER L'ISCRIZIONE**

Al fine di istruire la richiesta d'iscrizione ricevuta il Servizio regionale competente alla Tenuta del Registro regionale verifica:

- la regolarità della presentazione della domanda di iscrizione;
- la completezza delle schede richieste;
- la presenza dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge e dalle presenti procedure;

Il responsabile del Servizio competente in materia può richiedere, fissando un termine di presentazione, che la richiesta di iscrizione sia completata o integrata.

Qualora durante l'istruttoria sia accertata la mancanza di uno o più dei requisiti necessari per l'iscrizione al Registro, o che le integrazioni richieste non siano state presentate entro la data stabilita, il Responsabile del Servizio competente in materia Forestale ne dà comunicazione all'interessato.

#### **ISCRIZIONE DEI NUOVI MATERIALI DI BASE NEL REGISTRO REGIONALE**

A cadenza annuale, entro il mese di Febbraio, il Responsabile del Servizio Competente in materia Forestale con proprio atto provvede ad iscrivere nel Registro regionale i nuovi materiali di base istruiti inerenti le richieste di iscrizione pervenute entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il provvedimento d'iscrizione, adottato dal Responsabile del Servizio competente, è pubblicato sul B.U.R., inviato al soggetto che ha richiesto l'iscrizione e pubblicizzato sul sito internet della RER.

Il provvedimento di iscrizione viene trasmesso al Comando Regionale del Corpo Forestale dello Stato al quale, in regime di convenzione, è stato affidato l'incarico di applicare quanto di competenza regionale in materia compresa la certificazione dei materiali di propagazione derivanti dai materiali di base iscritti nel Registro regionale.

La certificazione del materiale di moltiplicazione prelevato dai nuovi materiali di base iscritti può essere richiesta dal 31 giorno successivo all'iscrizione nel Registro regionale.

## TENUTA DEL REGISTRO REGIONALE

1. Il Registro è tenuto presso il Servizio Regionale competente in materia Forestale che provvede ad ogni conseguente adempimento amministrativo.
2. Ad ogni materiale di base iscritto al Registro, è attribuito un univoco numero progressivo di posizione, in conformità a quanto definito nel paragrafo "Codifica dei materiali di base".
3. La documentazione conservata agli atti presso il servizio, relativa al Registro e pervenuta a seguito del presente regolamento, può essere archiviata secondo tecniche informatiche nel rispetto delle norme vigenti.

## CODIFICA DELLE REGIONI DI PROVENIENZA

Le regioni di provenienza devono tenere conto della scala nazionale. Una prima suddivisione con Regioni e sottoregioni è la seguente:

- **Regione Alpina endalpica** - due sottoregioni: continentale (più asciutta) e di transizione o sub-continentale (caratterizzata da un maggiore livello di precipitazioni)
- **Regione Alpina mesalpica** - due sottoregioni: mesalpica propriamente detta e mesalpica tendente all'endalpica.
- **Regione Alpina esalpica** - due sottoregioni: esalpica propriamente detta e avanalpica (ad esempio le morene termofile della zona del lago di Garda e del Veneto)
- **Regione Planiziale della Pianura Padana** - tre sottoregioni: pianura alta (ad esempio i terrazzi), pianura bassa e pianura costiera.

Ad ogni regione e sottoregione corrisponde la seguente codifica:

Regione Alpina Endalpica	100	
Sottoregione continentale		110
Sottoregione sub-continentale		120
Regione Alpina Mesalpica	200	
Sottoregione mesalpica		210
Sottoregione mesalpica-endalpica		220
Regione Alpina Esalpica	300	
Sottoregione esalpica		310
Sottoregione avanalpica		320
Regione Planiziale della Pianura Padana	400	
Sottoregione alta pianura		410
Sottoregione bassa pianura		420
Sottoregione pianura costiera		430
Regione Oromediterranea	500	
Regione Mesomediterranea	600	
Regione Supramediterranea	700	
Regione Termomediterranea	800	

Eventuali ulteriori sottoregioni verranno identificate da un nuovo numero che indica le decine (esempio 130). Ambiti di livello inferiore alle sottoregioni verranno invece indicati con numeri che si riferiscono alle unità (esempio 111, 112, ecc.).

#### **CODIFICA MATERIALI DI BASE**

La codifica del materiale di base deve sempre contenere la sigla della specie (come codificata dal reg. CE 1597/2002) e il codice della regione di provenienza costruito seguendo i Criteri descritti nel paragrafo dedicato a tale argomento nelle presenti procedure.

La codifica dei materiali di base va costruita utilizzando gli elementi che già devono essere inseriti nell'elenco nazionale secondo il reg. CE 1597/2002 e cioè:

**Sigla stato membro IT**

**Sigla specie es. aal**

#### **Categoria**

1. identificato alla fonte;
2. selezionato
3. qualificato
4. controllato

#### **Regione di provenienza**

secondo quanto descritto nel paragrafo "Codifica delle regioni di provenienza"

#### **Riferimento unico unità di ammissione**

Località di raccolta numero popolamento/area di raccolta iscritta nel Registro regionale

Per evitare che possano risultare due numeri (codificazioni) identici (p.es. per abete rosso nella stessa regione di provenienza in diverse regioni (TN, MI, VE, RER, ecc..) dopo il codice di Regione di Provenienza va inserito quello Amministrativo della Regione o Provincia Autonoma (Organismo Ufficiale).

es. **IT/aal/1/220/BZ/0001**

Un criterio simile a quello sopra proposto è già stato adottato nel Registro Regionale della Regione Piemonte, in cui i materiali sono stati così codificati:

es. 400-aal-0054 dove:

400 - è l'ambito ecologico omogeneo

aal - è il codice identificativo della specie (codici Reg. CE

n.1597/2002 o per le specie non previste dal Reg. CE codici costruiti con lo stesso criterio)  
0054 - è il numero della scheda del materiale di base (che corrisponde al numero del soprassuolo o dell'area di raccolta)

#### **CANCELLAZIONE**

I soggetti individuati come idonei a presentare la domanda di iscrizione dei materiali di base al Registro regionale ne possono chiedere, motivandone dettagliatamente le ragioni, la cancellazione.

La Regione Emilia-Romagna, può in ogni caso non procedere alla cancellazione richiesta

Il Responsabile del Servizio competente può direttamente provvedere alla cancellazione dei materiali di base nel caso, per qualsiasi motivo, siano venuti meno i requisiti previsti dalla normativa per l'iscrizione stessa al Registro o non siano pervenute richieste di prelievo di materiale di propagazione.

La cancellazione viene disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio competente a cadenza annuale contestualmente alla ammissione di nuovi materiali di base.